



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 03 luglio 2004

La FIGC, a seguito di inesatte interpretazioni riportate da alcuni organi di informazione in merito alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla vicenda del Cosenza Calcio, ritiene opportuno precisare che:

- il Consiglio di Stato, con la decisione del 2 luglio 2004 e pubblicata nel solo dispositivo, ha definitivamente respinto i ricorsi presentati dalla società Cosenza Calcio 1914 aventi ad oggetto — il primo - la mancata iscrizione della società al campionato di Serie B a seguito dell'allargamento a 24 squadre, - il secondo - il diniego di ammissione della società al Campionato di Serie C1.
- Il Consiglio di Stato ha dunque riconosciuto la legittimità delle delibere impugnate dalla società Cosenza ed ha affermato in via definitiva la correttezza dell'operato della FIGC sia quanto alla mancata iscrizione del Cosenza in serie B, sia in relazione alla sua non ammissione alla Serie C1.
- La decisione del Consiglio di Stato, essendosi pronunciata anche sul merito della impugnativa del Cosenza — a differenza del TAR del Lazio che si era limitato a dichiararne l'inammissibilità — sancisce la piena legittimità dei provvedimenti posti in essere dalla federazione nell'esercizio dei suoi poteri.
- Il Consiglio di Stato ha infine confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato per un aspetto meramente formale il provvedimento di decadenza dall'affiliazione adottato dalla FIGC a seguito dell'inattività del Cosenza nella stagione sportiva 2003-2004.
- La FIGC pur avendo impugnato la sentenza del TAR su questo punto, ha comunque già da tempo avviato al vizio procedimentale riscontrato dai primi giudici, dando comunicazione alla società dell'avvio del procedimento di decadenza.